



COMUNE DI ASOLO

Provincia di Treviso

ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 09/12/2021

OGGETTO: ORDINANZA, EX ARTT. 50 54 D.LGS. 267/2000, PER L'IMPOSIZIONE DELL'OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE VIE AEREE (CD. MASCHERINE) E ADOZIONE DI ALTRE MISURE PREVENTIVE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19.

IL SINDACO

Premesso che in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia Covid- 19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale e con successiva dichiarazione del 11 marzo 2020 è stata valutata "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Rilevato che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, unitamente all'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") sono misure indicate tra le idonee ad impedire la diffusione del contagio;

Considerato che il novellato articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in situazioni di emergenza sanitaria o di igiene pubblica consente al Sindaco di intervenire, quale rappresentante della comunità locale, con atti idonei al superamento di situazioni di grave incuria o degrado del territorio;

Atteso che il Ministero della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l'ordinanza "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca" con cui, dal 28 giugno 2021, nelle "zone bianche" "cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti";

Considerato che il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 e la relativa Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126 ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021 che reitera, fino al 31 dicembre, le misure di cui all'ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021 concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella "zona bianca" ovvero l'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale laddove non sia possibile rispettare il distanziamento;

Considerato che con l'approssimarsi del periodo natalizio, è preventivabile l'arrivo numerosi visitatori, con possibili assembramenti;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e locale;

Dato atto dei confronti avvenuti con le autorità sanitarie locali, nell'ottica di raggiungere il massimo contenimento delle diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Sentito il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 2 Marca Trevigiana circa l'attuale scenario epidemiologico nel territorio asolano;

Considerata la necessità di adottare, prioritariamente, tutte le misure preventive a tutela della salute pubblica, riducendo in tutti i modi possibili l'eventualità di una sua messa in pericolo;

Richiamati e fatti propri, quali elementi integranti e sostanziali della presente, motivazioni e contenuti dei diversi provvedimenti adottati rispettivamente dal Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Sanità e dalla Regione del Veneto in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19;

Visti:

- l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021;
- l'art. 9 bis del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 e la relativa Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021;
- il Decreto Legge 26 novembre 2021, n.172;

ORDINA

E' fatto obbligo, dalla data di adozione della presente Ordinanza e fino al 15 gennaio 2022:

1 – di indossare anche all'aperto i dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") in tutto il territorio comunale, ove non sia possibile il rispetto della distanza interpersonale di un metro, fatti salvi i soggetti esclusi dalla normativa vigente;

2 – di indossare dispositivi di protezione individuale delle vie aeree FFP2 in occasione di qualsiasi tipologia di eventi aperti al pubblico che si svolgano in locali al chiuso, in tutto il territorio comunale, fatti salvi i soggetti esclusi dalla normativa vigente;

3 – di indossare la mascherina per consumazioni al tavolo anche all'aperto negli esercizi pubblici in tutto il territorio comunale, fatti salvi i soggetti esclusi dalla normativa vigente;

4 - la riduzione all'80% della capienza delle sale comunali al chiuso;

e comunque fatto salvo un eventuale nuovo termine in considerazione di nuove e superiori disposizioni in materia.

AVVERTE

che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto della presente Ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00 come previsto dall'art. 4 del D.L. 23 marzo 2020 n. 19.

DISPONE

La trasmissione in copia del presente provvedimento al Comando di Polizia Locale per il controllo della sua corretta esecuzione.

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 104/2010

oppure, in alternativa,

- entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco
Mauro Migliorini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Asolo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Migliorini Mauro in data 09/12/2021